Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 2 dicembre 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale ,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 novembre 1953, n. 876.
Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni ordinarie Pag. 4006

LEGGE 26 novembre 1953, n. 877.
Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza Pag. 4007

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1953.
Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Borgo Val di Taro e di Valmozzola, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma Pag. 4008

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1953.
Conferma in carica dell'ammiraglio Bruto Brivonesi, presidente della Lega navale italiana Pag. 4008

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1953.
Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « La Nazionale ferroviaria », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 4009

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 394 del 25 novembre 1953. Prezzi dei prodotti petroliferi Pag. 4009

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di diritto ecclesiastico presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Cagliari . . . Pag. 4011

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mazara del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952 Pag. 4011

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952. Pag. 4011

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pachino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952. Pag. 4011

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952. Pag. 4011

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952 . . . Pag. 4011

Ministero dei trasporti: Comunicato . . . Pag. 4011

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 4011

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore della sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Savona Pag. 4012

Ministero della difesa-Aeronautica: Proroga del termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di allievi ufficiali piloti di complemento e allievi sergenti piloti non di carriera . . . . Pag. 4012

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice della specializzazione in selvicoltura del concorso per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria. Pag. 4012

Prefettura di Milano: Graduatoria del concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Milano. Pag. 4012

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 277 DEL 2 DICEMBRE 1953:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 90ª ed ultima estrazione di obbligazioni 3 % per le Ferrovie livornesi, della cessata Società delle strade ferrate romane, effettuata in Roma nei giorni dal 4 settembre al 13 ottobre 1953.

(3259)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 novembre 1953, n. 876.

Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni ordinarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili o del cessato Commissariato dell'emigrazione, nonchè ai titolari di pensioni od assegni delle categorie elencate nei numeri da 1 e 6 dell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, è concessa una tredicesima mensilità del trattamento di quiescenza loro spettante a titolo di pensione o assegno e di caroviveri.

Tale tredicesima mensilità, per i titolari di pensione o assegno decorrente da data non posteriore al 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, va commisurata al trattamento mensile loro dovuto al 16 dicembre ai suddetti titoli e va corrisposta nella seconda quindicina di dicembre; invece per i titolari ai quali la pensione o l'assegno non sia spettato per l'intero anno la tredicesima mensilità va concessa in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni del trattamento mensile loro dovuto ai suddetti titoli al 16 dicembre, oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, nella seconda quindicina di dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno.

Art. 2.

La tredicesima mensilità di cui al precedente articolo è soggetta, esclusa la parte relativa al caroviveri, alla stessa ritenuta a favore del Tesoro eventualmente gravante sulla rispettiva pensione o assegno. Inoltre, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212, si applicano alla tredicesima mensilità di cui al precedente articolo le ritenute per imposte di ricchezza mobile, complementare e addizionale.

Per i personali statali i cui stipendi o paghe sono assoggettati alla ritenuta a favore del Tesoro o altra analoga, tale ritenuta va applicata, a cominciare dall'anno 1953 anche sulla tredicesima mensilità concessa con l'art. 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, nella stessa percentuale gravante sugli stipendi o paghe, ferma per altro restando la non computabilità della predetta tredicesima mensilità agli effetti della liquidazione del trattamento di quiescenza, stabilita dal quarto comma dell'art. 7 del citato decreto n. 263.

Art. 3.

Agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente effettivo o dalla carriera continuativa in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate e che siano in godimento del particolare trattamento economico di sfollamento, nonchè a quelli che comunque fruiscono del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, la tredicesima mensilità è dovuta in relazione alla loro qualità di pensionati e nella misura di cui al precedente art. 1, aumentata dell'assegno integratore da essi fruito in base alle disposizioni sopra menzionate. Nel raffronto da istituire per il calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti pensionati, in aggiunta al trattamento di quiescenza, non va considerata fra gli assegni di attività la tredicesima mensilità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e fra gli assegni di quiescenza la tredicesima mensilità di cui alla presente legge.

Art. 4.

Ai titolari di pensioni od assegni che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle Amministrazioni pubbliche o degli Enti di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, la tredicesima mensilità di cui al precedente art. 1 non compete relativamente al periodo in cui hanno prestata detta opera retribuita.

Qualora però l'importo della tredicesima mensilità che spetterebbe come pensionato, tenuto conto anche del caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilità dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, compete agli interessati la tredicesima mensilità quali pensionati in misura pari alla differenza fra i due importi predetti.

Art. 5.

La tredicesima mensilità stabilita dalla presente legge assorbe l'indennità speciale di lire 20.000 annue, prevista dall'art. 7 della legge 4 maggio 1951, n. 306. A tal fine si provvede in ogni caso alla corresponsione al pensionato della tredicesima mensilità; qualora poi essa sia di importo netto inferiore a lire 20.000 e, in seguito a domanda dell'interessato, si accerti la esistenza del diritto alla indennità speciale, si dispone la

concessione di detta indennità nella misura differenziale fra lire 20.000 e l'ammontare netto della tredicesima mensilità.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano anche ai titolari di pensioni dirette e di riversibilità a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonchè ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo, diretti e di riversibilità a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2 e 4 si applicano altresì agli ex ricevitori postali e telegrafici, o loro superstiti, di cui all'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, i quali fruiscono del trattamento di quiescenza previsto dal detto art. 22 e successive modificazioni a carico del Fondo di cui al sopracitato art. 77 del decreto Presidenziale 5 giugno 1952, n. 656, nonchè al personale, o suoi superstiti, che per effetto dell'opzione prevista dall'art. 119, comma secondo, del medesimo decreto Presidenziale, potrà fruire di tale trattamento.

Le ritenute a favore del Tesoro previste dal primo e dal secondo comma del precedente art. 2, sono operate a favore del Fondo o della Cassa di cui ai precedenti commi del presente articolo nell'aliquota corrispondente, rispettivamente, all'analoga ritenuta eventualmente applicata sulla pensione o assegno, e a quella applicata sullo stipendio o retribuzione.

Non è applicabile, relativamente a tali ritenute, il disposto dell'art. 93 del ripetuto decreto Presidenziale 5 giugno 1952, n. 656.

Art. 7.

All'onere di nove miliardi derivante, per l'esercizio 1953-54, dall'applicazione della presente legge si farà fronte per un miliardo con il gettito della ritenuta di cui all'art. 2, secondo comma, della legge medesima e per otto miliardi con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 9.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

LEGGE 26 novembre 1953, n. 877.

Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, è concessa, a partire dall'anno 1953, una tredicesima mensilità dell'intero trattamento di quiescenza loro spettante, con esclusione soltanto dell'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni. Tale tredicesima mensilità è commisurata al trattamento mensile dovuto al 16 dicembre dell'anno cui essa si riferisce ed è corrisposta nella seconda quindicina dello stesso mese.

Per i titolari ai quali la pensione non spetti per l'intero anno, la tredicesima mensilità compete per un rateo, in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni; detto rateo, nei casi in cui la pensione sia cessata in data anteriore al 16 dicembre, è commisurato al trattamento mensile dovuto alla data di cessazione.

La tredicesima mensilità è soggetta alle stesse ritenute che si applicano sulle altre dodici rate mensili del trattamento di quiescenza.

Art. 2.

In tutti i casi di pensioni ad onere ripartito tra uno o più Istituti di previdenza, Stato ed Enti locali, oppure tra uno degli Istituti di previdenza e solo alcuni degli Enti predetti, ai fini della determinazione della misura della tredicesima mensilità dovuta al titolare della pensione, dell'attribuzione delle relative quote ai diversi Enti concorrenti al riparto, nonchè delle modalità di pagamento e di rivalsa delle quote predette, si applicano le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza per il trattamento della pensione spettante prima dell'applicazione della presente legge.

Art. 3.

Nei riguardi degli iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, nei casi di riscatto ed in quelli di riconoscimento di servizio o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli Istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

Invece, nei casi in cui la domanda non sia stata presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto, risultante dall'applicazione delle norme vigenti a tale data, è elevato di un dodicesimo.

Art. 4.

Nei confronti dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, relativi alle cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1954, sono abrogate, a far tempo dalla data predetta, le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767.

Art. 5.

I contributi degli iscritti e degli enti a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, previsti dalle vigenti disposizioni, vengono, con effetto dal 1° gennaio 1954, modificati nelle misure di cui al comma seguente.

Il contributo annuale a carico dell'iscritto è costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 3600. Quello a carico dell'Ente è costituito da una parte pari al 19 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 26.400.

Restano abrogate, a partire dal 1° gennaio 1954, le disposizioni contenute nell'art. 12 della legge 21 novembre 1949, n. 914.

Art. 6.

I contributi degli iscritti e degli enti a favore della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti vengono, con effetto dal 1° gennaio 1954, modificati nelle misure di cui al comma seguente.

Il contributo annuale a carico dell'iscritto è costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 3600.

Quello a carico dell'Ente è costituito da una parte pari al 12 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 18.000.

Restano abrogate, a partire dal 1° gennaio 1954, le disposizioni contenute nell'art. 15 della legge 21 novembre 1949, n. 914.

Art 7.

Nei casi di pensioni e di quote di pensioni a carico di Provincie, Comuni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, gli Enti di cui sopra concederanno, a partire dal 1953, ad esclusivo loro carico, ai predetti titolari il beneficio della tredicesima mensilità, applicando norme analoghe a quelle contenute negli articoli 1 e 2 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA — FANFANI — AZARA — VANONI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1953.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Borgo Val di Taro e di Valmozzola, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Borgo Val di Taro e di Valmozzola appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 31 dicembre 1953 per i comuni di Borgo Val di Taro e di Valmozzola appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1953
Registro n. 26 Finanze, foglio n. 340. — RIZZA

(5633)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1953.

Conferma in carica dell'ammiraglio Bruto Brivonesi, presidente della Lega navale italiana.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, ed in particolare l'art. 5 di esso, concernente il passaggio della Lega navale italiana alla dipendenza del Ministero della marina, ora della difesa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, ed in particolare l'articolo 2, secondo comma, di esso, in base al quale, nei confronti della Lega navale italiana, i poteri spettanti a norma di legge, dei regolamenti e degli statuti della pubblica amministrazione sono esercitati dal Ministero della difesa, di concerto con quello della marina mercantile;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 667 che approva il nuovo statuto della Lega navale italiana;

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1950 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 1950, n. 283) concernente nomina, a decorrere dal 1° novembre 1950, dell'ammiraglio di squadra Bruto Brivonesi a presidente della Lega navale italiana;

Decreta:

L'ammiraglio di squadra in ausiliaria Bruto Brivonesi è confermato, a decorrere dal 1° novembre 1953, presidente della Lega navale italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1953

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

Il Ministro per la marina mercantile
TAMBRONI

(5839)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1953.
Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo « La Nazionale ferroviaria », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 20 febbraio 1952, con il quale il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo « La Nazionale ferroviaria » di Roma fu sciolto e l'avv. Massimo Gigli nominato commissario governativo della società stessa;

Vista la relazione del suddetto commissario, dalla quale risulta che l'ente trovasi in stato d'insolvenza e con istanze di fallimento pendenti presso il Tribunale di Roma;

Sentito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità, nell'interesse dei creditori, di assoggettare la cooperativa di cui sopra alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo « La Nazionale ferroviaria », con sede in Roma, costituita con atto 16 dicembre 1948 del notaio Pietro Pomar, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'avv. Massimo Gigli è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(5767)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 394 del 25 novembre 1953
Prezzi dei prodotti petroliferi

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 394 del 25 novembre 1953, ha adottato la seguente decisione.

A modifica delle circolari n. 266 del 28 febbraio 1951, n. 333 del 1° agosto 1952, n. 344 del 4 dicembre 1952, con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sono fissati come appresso i prezzi massimi di vendita dei prodotti sotto indicati.

PETROLIO GASOLIO OLIO COMBUSTIBILE

A) *Merce daziata e schiava.*

1. *Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce* nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione o franco distributore (alla pompa).

Petrolio illuminante: merce daziata (I.G.E. compresa) L. q.le 12.947, L. hl. 10.500; merce schiava (I. G. E. esclusa) L. q.le 3950, L. hl. 3203;

Gasolio per motori (indice diesel non inferiore a 50): merce daziata (I.G.E. compresa) L. q.le 8928, L. hl. 7500; merce schiava (I.G.E. esclusa) L. q.le 3440, L. hl. 2890.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita a L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

2. *Prezzi per merce nuda, franco stabilimento costiero* su carri cisterna ferroviari od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

Olio combustibile:

denso per forni e cadaie (con distillato non superiore al 20 % a 300° C) merce daziata (I.G.E. compresa) L. a t/m 13.500; merce schiava (I.G.E. esclusa) L. a t/m 11.860;

fluido (con distillato non superiore al 20 % a 300° C, con viscosità inferiore a 8 E a 50° C, scorrevole a + 5° C) merce daziata (I.G.E. compresa) L. a t/m 14.500; merce schiava (I.G.E. esclusa) L. a t/m 12.820;

fluido per motori merce daziata (I.G.E. compresa) L. a t/m 46.800; merce schiava (I.G.E. esclusa) L. a t/m 12.820;

diesel extra (40 % di gasolio e 60 % di olio combustibile fluido per motori): merce daziata (I.G.E. compresa) L. a t/m 56.200; merce schiava (I.G.E. esclusa) L. a t/m 21.870.

Per merce nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L. 1000 a tonnellata, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 a tonnellata, comprensiva del nolo fusti.

B) *Merce agevolata.*

1. Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa *franco deposito o franco* centro di distribuzione.

	Merce agevolata (I. G. E. compresa) L./q.le
Petrolio:	—
per uso agricolo a 32 N.O.	3.300
a 32 N.O. impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere	4.730
destinato alla pesca con fonti luminose (merce considerata estera)	3.300 (litro L. 26,75)
Gasolio:	
per uso agricolo	3.000
per piccola marina (merce considerata estera)	2.500 (litro L. 21)
impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere, per l'azionamento di macchine idrovore per generare direttamente o indirettamente energia elettrica	3.120

	Merce agevolata (I. G. E. compresa) L./q.le
impiegato per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF SS., destinato alla distruzione di larve di zanzare malarigene, alla fabbricazione di antiparassitari delle piante da frutto ed alla industria della calciocianamide	3.000

Le caratteristiche del petrolio a 32 N.O. (Motor Method) per trattrici agricole devono corrispondere a quelle contenute nella tabella allegata alla circolare n. 217 del 10 marzo 1950. E' obbligatoria la indicazione del numero di ottano nelle fatture ed in qualsiasi altro sistema di vendita.

I prezzi del petrolio e del gasolio per uso agricolo non comprendono i diritti da versare all'U.M.A.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti.

2. Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda, resa franco stabilimenti costieri e posta su carri cisterna od autotrenibotte di oltre 10 tonnellate.

	Merce agevolata (I. G. E. compresa) L. a t/m
Olio combustibile per forni e caldaie (con distillato non superiore al 20 % a 300° C):	
destinato alle centrali termoelettriche:	
denso	13.500
fluido (viscosità 50° C inferiore a 8 E e scorrevole a + 5° C)	14.500
destinato all'industria della calciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigene:	
denso	13.090
fluido (viscosità 50° C inferiore a 8 E e scorrevole a + 5° C)	14.180
Olio combustibile per motori	
destinato all'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF SS.:	
fluido	14.180
diesel extra (40 % gasolio e 60 % olio combustibile fluido per motori)	23.700
destinato a generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere, per lo azionamento di macchine idrovore, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica e per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricoli-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:	
fluido	15.370
diesel extra (40 % gasolio e 60 % olio combustibile fluido per motori)	24.890
destinato all'industria della calciocianamide, alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, alla produzione di bitumi solidi naturali, alla distruzione di larve di zanzare malarigene:	
diesel extra (40 % gasolio e 60 % di olio combustibile fluido per motori)	23.700

Per merce nuda franco deposito interno è consentito un aumento di L. 1000 alla tonnellata oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 1500 alla tonnellata comprensiva del nolo fusti.

SOLVENTI

A) *Merce daziata e schiava*

Prezzi di vendita al consumo alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito del venditore o franco stazione destino.

	Merce daziata (I. G. E. compresa) L./q.le	Merce schiava (I. G. E. esclusa) L./q.le
Benzina solvente leggerissima (40/60)	18.400	6.484
Benzina solvente leggera (60/80)	17.700	5.837
Benzina solvente media e pesante (oltre 80 e inferiore a 160)	17.200	5.376
Acqua ragia minerale	13.500	4.060

E' consentita la maggiorazione di L. 200 al q.le per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore, nolo fusti compreso, e di L. 400 a quintale per le vendite in latte o altri recipienti del cliente.

B) *Merce agevolata*

Prezzo di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito del venditore o franco stazione destino.

	Merce agevolata (I. G. E. compresa) L. q.le
Acqua ragia minerale impiegata nella fabbricazione delle vernici . .	8.950

BITUMI

A modifica della circolare n. 309 del 15 dicembre 1951, vengono fissati i seguenti prezzi di vendita al consumo per merce daziata per uso stradale e industriale, resa franco raffineria costiera o deposito costiero, I.G.E. a carico del compratore:

1. *Bitume stradale*:	
con penetrazione Dow 150/200 a 25° C.	
per merce sfusa a caldo .	L. 2.100 al q.le
per merce in fusti a perdere	» 2.700 »
2. *Bitume industriale distillato*:	
a) con penetrazione Dow oltre 40 a 25° C.:	
per merce sfusa a caldo	L. 2.400 al q.le
per merce in fusti a perdere	» 3.000 »
b) con penetrazione Dow 0/40 a 25° C.:	
per merce sfusa a caldo	L. 2.700 al q.le
per merce in fusti a perdere . .	» 3.300 »
3. *Bitume ossidato*:	
a) fino a 75 punto di rammollimento P. & A °C.:	
per merce sfusa a caldo . .	L. 3.100 al q.le
per merce in fusti a perdere	» 3.700 »
b) da 76 a 105 punto di rammollimento P. & A °C.:	
per merce sfusa a caldo .	L. 3.400 al q.le
per merce in fusti a perdere	» 4.000 »
c) oltre 105 punto di rammollimento P. & A °C.:	
per merce sfusa a caldo	L. 3.900 al q.le
per merce in fusti a perdere	» 4.500 »

Per consegna di bitume da raffineria interna o deposito interno è consentita una maggiorazione corrispondente al costo del trasporto da calcolarsi sulla base del nolo ferroviario per vagone completo dal più vicino deposito costiero.

Per le consegne di bitume infustato in imballaggi forniti dal consumatore è consentita inoltre una maggiorazione di L. 80 al quintale.

BENZINA AVIO

A modifica della circolare n. 344 del 4 dicembre 1952 sono fissati come appresso i prezzi massimi della benzina avio:

a) *Per aviazione civile*:	Merce daziata (I. G. E. compresa) L. a q.le	L. a hl.
Tipo 80 N.O.		
aeroporti « A » . . .	19.722	14.200
aeroporti « B » . .	20.000	14.400
aeroporti « C »	20.555	14.800
Tipo 100/130.		
aeroporti « A »	20.416	14.700
aeroporti « B » . . .	20.694	14.900
aeroporti « C » .	21.250	15.300

Prezzi di vendita per merce nuda, franco serbatoio apparecchio.

Gli aeroporti della categoria « A » sono quelli di Roma-Urbe, Roma-Ciampino, Milano-Linate, Milano-Malpensa.

Gli aeroporti della categoria « B » sono quelli di Cagliari, Catania, Gorizia, Napoli-Capodichino, Palermo e Venezia.

Gli aeroporti della categoria « C » sono tutti i rimanenti aeroporti nazionali.

b) *Per altri usi*:	Merce daziata (I. G. E. compresa) L. a q.le	L. a hl.
Tipo 80 N.O.	18.750	13.500
Tipo 100/130	19.444	14.000

Prezzi per merce nuda, resa franco deposito per autobotte completa.

Per le vendite in fusti cauzionati a rendere è consentita una maggiorazione di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

(5851)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto ecclesiastico presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Cagliari è vacante la cattedra di diritto ecclesiastico cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5840)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mazara del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1953, registro n. 33 Interno, foglio n. 70, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mazara del Vallo (Trapani), di un mutuo di L. 29.560.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(5813)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1953, registro n. 33 Interno, foglio n. 71, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marsala (Trapani), di un mutuo di L. 216.260.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(5814)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pachino ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1953, registro n. 33 Interno, foglio n. 69, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pachino (Siracusa), di un mutuo di L. 6.000.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(5815)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1953, registro n. 33 Interno, foglio n. 67, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Augusta (Siracusa), di un mutuo di L. 32.630.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(5816)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 20 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1953, registro n. 33 Interno, foglio n. 68, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa (Agrigento), di un mutuo di L. 7.097.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(5817)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Comunicato

In relazione al decreto Ministeriale 20 novembre 1953, concernente l'applicazione dei sovraprezzi sui biglietti di viaggio delle Ferrovie dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 26 stesso mese, si comunica che il sovraprezzo di L. 50 di cui all'art. 2 lettera *f*) deve intendersi esteso anche alla 2ª classe.

(5852)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 275

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 1° dicembre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,85	640,50
» Firenze	624,77	638 —
» Genova	624,82	640,50
» Milano	624,85	640 —
» Napoli	624,70	640 —
» Palermo	624,85	640,60
» Roma	624,85	640,25
» Torino	624,78	636 —
» Trieste	624,85	—
» Venezia	624,90	638,10

Media dei titoli del 1° dicembre 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,475
Id. 3,50 % 1902	59,90
Id. 3 % lordo	80,05
Id. 5 % 1935	95 —
Redimibile 3,50 % 1934	80,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,325
Id. 5 % 1936	90,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,625

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 1° dicembre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,85
1 dollaro canadese	»	640,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,58

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto		1794.55	» lira egiziana
Francia	»	1.785	franco francese
Germania	»	148,77	marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore della sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Savona.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 30 giugno 1953, n. 340.3.9052/20400.12.72, con il quale è stata costituita la Commisione gisudicatrice del concorso al posto di coadiutore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Savona;

Vista la nota del Prefetto di Savona, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Antonio But, inviato in missione, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Antonio But, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di coadiutore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Savona il vice prefetto dott. Italo Antonucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 novembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5661)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di allievi ufficiali piloti di complemento e allievi sergenti piloti non di carriera.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 10 luglio 1953, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di allievi ufficiali piloti di complemento e allievi sergenti piloti non di carriera (registrato alla Corte dei conti addì 22 luglio 1953, registro n. 2 Difesa-Aeronautica, foglio n. 229);

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso in narrativa è prorogato a tutto il 15 gennaio 1954.

Roma, addì 3 novembre 1953

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1953
Registro n. 8 Difesa-Aeronautica, foglio n. 315. — RAPISARDA

(5841)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice della specializzazione in selvicoltura del concorso per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 4 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1952, registro n. 21, foglio n. 94, con il quale sono state nominate le Commissioni giudicatrici per le specializzazioni del concorso per titoli ed esami a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (A, 10°) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria;

Visto il regio decreto 17 gennaio 1935, n. 48, sulla composizione delle Commissioni giudicatrici e sui programmi d'esame dei concorsi per l'assunzione nei ruoli periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che il prof. Generoso Patrone, membro della Commissione giudicatrice per la specializzazione di selvicoltura ha rassegnato, per motivi di salute, le dimissioni da componente di tale Commissione e che quindi si rende opportuno sostituirlo in tale incarico;

Decreta:

In sostituzione del prof. Generoso Patrone, membro della Commissione giudicatrice del concorso a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (A, 10°), specializzazione in selvicoltura, dimissionario, viene nominato il prof. Cesare Sibilia, direttore della Stazione di patologia vegetale di Roma.

Ai prof. Cesare Sibilia spettano i compensi e i rimborsi previsti dagli articoli 5 e 6 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 settembre 1953

Il Ministro: SALOMONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1953
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 4

(5664)

PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria del concorso al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Milano.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. S/2247 del 18 aprile 1953, con cui veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di coadiutore presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Milano;

Visti i verbali della Commissione esaminatrice del predetto concorso, con cui veniva formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei;

Visto l'art. 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1) Cominazzini dott. Claudio . . . punti 150,58
2) Coloria dott. Maria . . . » 141,92
3) Gastaldi dott. Costanzo . . . » 127,83

Milano, addì 21 novembre 1953

Il prefetto: CAPPA

(5808)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.